

## REGOLAMENTO (CE) N. 2008/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

**recante modalità di applicazione per il 2007 dei contingenti tariffari relativi ai prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Serbia, del Montenegro e del Kosovo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 <sup>(2)</sup>, prevede un contingente d'importazione preferenziale annuo di «baby beef» pari a 11 475 tonnellate, ripartito tra Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro e Kosovo.

(2) L'accordo di stabilizzazione e associazione fra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Croazia, dall'altro, approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 2005/40/CE, Euratom <sup>(3)</sup> e l'accordo di stabilizzazione e associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altro, approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 2004/239/CE, Euratom <sup>(4)</sup>, fissano contingenti tariffari preferenziali annuali di «baby beef» rispettivamente di 9 400 tonnellate e 1 650 tonnellate.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.

(3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia <sup>(5)</sup>, e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia <sup>(6)</sup> prevedono che vengano fissate le modalità relative all'applicazione di concessioni in materia di «baby beef».

(4) A fini di controllo, il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina le importazioni nell'ambito di contingenti di «baby beef» per la Bosnia ed Erzegovina, la Serbia, il Montenegro e il Kosovo, alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese che lo ha rilasciato e corrisponde esattamente alla definizione di cui all'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione, risulta indispensabile prevedere anche per le importazioni nell'ambito di contingenti di «baby beef» originarie della Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia la presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese che lo ha rilasciato e corrisponde esattamente alla definizione di cui all'allegato III dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia o con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. È inoltre necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità di impiego.

(5) Il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, è soggetto ad un'amministrazione civile internazionale della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK) che ha fra l'altro istituito un servizio doganale separato. Occorre pertanto istituire anche un certificato di autenticità specifico per le merci originarie dei territori doganali del Montenegro o del Kosovo.

<sup>(5)</sup> GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 26).

<sup>(6)</sup> GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 30).